

art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Torri del Benaco, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la frazione suddetta posta sulla cresta della collina prospiciente la riviera di Torri del Benaco, oltre a costituire, per l'andamento delle sue vecchie case ed il verde che le circonda, un quadro naturale di particolare importanza e un complesso di caratteristico valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il sottostante lago di Garda;

Decreta:

La frazione di Albisano, sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord e ad est, con la strada comunale Cà Bianca; a sud, con la strada vicinale ai Boschi della Calcara; ad ovest, con la strada comunale da Garda ad Albisano e la strada comunale delle Fittanze, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Torri del Benaco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Verbale di seduta del 10 settembre 1954

Il giorno 10 settembre 1954, alle ore 10 negli uffici della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata dal vice presidente a nome del presidente, si sono riuniti i membri della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(Omissis).

ALBISANO - frazione di Torri del Benaco.

La Commissione riconoscendo che il centro di Albisano, paesino posto sulla cresta della collina prospiciente la riviera di Torri del Benaco, costituisce, per l'andamento delle sue vecchie case ed il verde che intorno lo decora, un ammirato quadro naturale di particolare importanza per la fusione dell'opera dell'uomo e della natura dal punto di vista del lago ed, a sua volta, belvedere nei confronti dello stesso lago, decide di tutelare, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357. Il confine del vincolo corre: a nord, con la strada comunale Cà Bianca; a est, idem; a sud, con la strada vicinale ai Boschi della Calcara; ad ovest, con la strada comunale da Garda ad Albisano e la strada comunale delle Fittanze.

(Omissis).

(3290)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Bardolino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 settembre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Bardolino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bardolino, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il verde degli olivi delle non lontane colline e con quello delle vicine campagne, con i parchi e giardini di notevole consistenza, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bardolino, confinante: a nord, con il confine comunale di Garda; ad est, a circa m. 100 a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana e con la strada comunale per Caprino; a sud, con il confine comunale di Lazise; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Bardolino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Verbale di seduta del 10 settembre 1954

Il giorno 10 settembre 1954, alle ore 10, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata dal vice presidente a nome del presidente, si sono riuniti i membri della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(Omissis).

3) BARDOLINO - vincolo paesistico.

L'argomento era già stato trattato nella precedente riunione della Commissione, ma nessuna decisione era stata presa essendo assente il sindaco del capoluogo, presente invece alla riunione in corso.

Bardolino, copre un'area rivierasca fra i comuni di Lazise e Garda. Quest'ultima zona già vincolata.

Il capoluogo sorge al centro di una lieve insenatura la cui punta estrema, a nord, è costituita dai due massi famosi denominati Rocche. Carattere principale dell'area di cui si tratta è la selvaggia freschezza della sua riva in gran parte non ancora intaccata da opera d'uomo. Il verde degli olivi delle non lontane colline e il verde delle campagne si ravviva nel verde del canneti che, nelle piccole insenature, sorgono dall'acqua; d'altro canto parchi e giardini di notevole consistenza completano la preziosità di questa zona dal punto di vista paesistico. La Commissione è dell'unanime parere che la zona costituisce un quadro naturale di particolare importanza paesistica e pertanto vincolabile ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del comma 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I confini della zona vincolata sono pertanto stabiliti: a nord, con il confine comunale di Garda; ad est, a circa metri 100 a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana e con la strada comunale per Caprino; a sud, con il confine comunale di Lazise; ad ovest, con il lago di Garda.

(Omissis).

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1955.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Ragusa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Ragusa ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti, previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in Ragusa, a decorrere dal 1° luglio 1955, la Sezione di archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 21 giugno 1955

p. Il Ministro: Russo

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1955.

Contingente del grano da conferire agli ammassi per il raccolto 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'Agricoltura ed al Mi-

nistero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1955 è stabilito nella quantità massima di 16 milioni di quintali;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1955

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

MEDICI

Il Ministro per il tesoro

GAVA

(3446)

DECRETO DALL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA' PUBBLICA 31 maggio 1955.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi in Trani per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la domanda in data 15 aprile 1955 presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente sede in Roma, via Urbana n. 167, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Trani (Bari) per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentita la Commissione centrale per l'uso dei gas tossici;

Veduti i decreti legislativi luogotenenziali 12 luglio 1945, n. 412 e 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola che sarà istituita in Trani (Bari) per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSEROM

(3449)